



*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Al Presidente*

Al Prefetto di Bologna  
Dott.ssa Patrizia Impresa  
PEC: [protocollo.prefbo@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbo@pec.interno.it)

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero delle  
Infrastrutture e dei trasporti  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

**Oggetto:** Verifica sismica di tribune provvisorie, torri audio/video, palchi per spettacoli ed altri manufatti realizzati con strutture metalliche modulari. Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota n. 1393/2009 del 02.04.2019, assunta al protocollo di questo Consesso al n. 3364 del 08.04.2019, con la quale la S.V. ha chiesto un parere in merito all'applicabilità delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 alle strutture utilizzate per l'allestimento di spettacoli musicali e di intrattenimento destinate, per la loro funzione, ad essere "smantellate" e "riutilizzate" in tempi e siti diversi, alla luce, in particolare, di quanto disposto al § 2.4.1 che precisa che "*Non sono da considerarsi temporanee le costruzioni o parti di esse che possono essere smantellate con l'intento di essere riutilizzate*".

A riguardo, a parere di questo Ufficio, la suddetta prescrizione della Norma è da intendersi solamente finalizzata alla determinazione, nell'ambito di quanto proposto nella Tab. 2.4.I, dei Valori minimi della Vita nominale  $V_N$  di progetto per tali tipologie di strutture, al solo fine, quindi, di determinare le azioni di progetto, ed in generale di valutare i fenomeni dipendenti dal tempo. Ciò è chiaramente indicato anche al § C.2.4.1 della successiva Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., riportante le *Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018*, che riporta a riguardo quanto segue: "*Va ancora rilevato che costruzioni o parti di esse che possono essere smantellate e riutilizzate non sono da considerarsi temporanee e vanno classificate, ai fini della determinazione della vita nominale, come opere con livelli di prestazione ordinari ( $V_N \geq 50$  anni) o elevati ( $V_N \geq 100$  anni).*"

Quanto riportato al § 2.4.1 del D.M. 17.01.2019 ha, pertanto, il solo fine di stabilire valori minimi per le azioni dipendenti dal tempo con cui verificare le suddette strutture, e non di modificare le procedure tecnico-amministrative, previste dalla Legge primaria, cui sono oggi sottoposte queste strutture di natura temporanea e provvisoria.

Si ritiene infine utile richiamare, riguardo questo tema, il Parere della Prima Sezione di questo Consesso, n.132/10 del 16.11.2010, riguardante *Attrazioni dello spettacolo viaggiante*, che ad ogni buon fine si allega in copia.

prof. ing. Donato Carlea

Il Dirigente Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale  
Ing. Emanuele Renzi